Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 22 aprile 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 dicembre 1941-XX, n. 1678.

Proroga per l'anno 1942 del Regio decreto 30 dicembre 1940-XIX, n. 2047, concernente la determinazione delle misure dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il comma 3° dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138;

Vista la legge 22 aprile 1940-XVIII, n. 495, e il R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 316;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940-XIX, n. 2047, concernente la determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1941-XIX-XX, a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, dagli agricoltori e dai lavoratori della agricoltura;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1942 le misure dei contributi previsti dal predetto R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e l'opportunità di non portare alcuna variazione nelle quote fissate con il R. decreto 30 dicembre 1940-XIX, n. 2047;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1940-XIX, n. 2047, concernente la determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1941-XIX-XX, a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, dagli agricoltori e dai lavoratori per l'agricoltura, è prorogata per l'anno 1942-XX-XXI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — VIDUSSONI — DI REVEL — PARESCHI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 52. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 dicembre 1941-XX, n. 1679.

Erezione in ente morale dell'« Asilo Casa materna Azzi », con sede in Pinarolo Po (Pavia).

N. 1679. R. decreto 18 dicembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'« Asilo Casa materna Azzi », con sede in Pinarolo Po (Pavia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1942-XX

LEGGE 26 marzo 1942-XX, n. 341.

Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra, di cui al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e successive modificazioni ed aggiunte, sono estese, in quanto applicabili, alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, le quali abbiano riportato, in servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, ed alle loro famiglie quando da tali ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte.

Art. 2.

Ai soli fini della presente legge, le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sono equiparate al grado di sottotenente.

Art. 3.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli eventi di servizio verificatisi, o che si potranno verificare, dall'11 giugno 1940-XVIII.

Art. 4.

Le domande di pensione di guerra prodotte da infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, o da loro congiunti, e già definite con provvedimento del Ministero delle finanze, potranno — a richiesta degli interessati — essere riprese in esame per i maggiori benefici derivanti dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 12 gennaio 1942-XX, n. 342.

Autorizzazione al comune di Mezzaselva, in provincia di Bolzano, ad assumere la denominazione « Fortezza ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il commissario prefettizio incaricato della temporanea amministrazione del comune di Mezzaselva, in provincia di Bolzano, chiede, in esecuzione della deliberazione 30 maggio 1941-XIX, n. 36, l'autorizzazione a mutare la denominazione del Comune stesso in « Fortezza »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Bolzano in seduta del 25 settembre 1941-XIX;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Mezzaselva, in provincia di Bolzano, è autorizzato ad assumere la denominazione « Fortezza ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 57. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 marzo 1942-XX, n. 343.

Norme per la determinazione dell'anzianità di grado degli ufficiali di porto albanesi immessi nei corrispondenti ruoli della Regia marina italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1115, relativa alla fusione delle Forze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate italiane;

Visto il R. decreto 2 maggio 1940, n. 903, che dispone la immissione di ufficiali e sottufficiali di marina albanesi nei corpi e ruoli della Regia marina italiana;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ufficiali di porto albanesi, immessi nei corrispondenti ruoli della Regia marina italiana in base alla legge 13 luglio 1939, n. 1115, ed al R. decreto 2 maggio 1940, n. 903, conservano l'anzianità di grado posseduta nell'ex marina albanese.

La Commissione ordinaria di avanzamento procederà alla classifica, con il criterio della scelta comparativa, degli ufficiali sopra indicati con i pari grado del servizio permanente effettivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 53. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 marzo 1942-XX, n. 344.

Approvazione della nuova convenzione concernente il riordinamento del servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Tre Venezie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 luglio 1921, n. 1099;

Visto il R. decreto 14 agosto 1931-IX, n. 1031;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 453 col quale fu approvata la convenzione 28 dicembre 1939-XVIII, con la quale fu affidato, a titolo di esperimento per un biennio dal 1° gennaio 1940-XVIII il servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Tre Venezie all'Istituto federale delle Casse di Risparmio delle Venezie;

Considerato che, col 31 dicembre 1941-XX è scaduto il suddetto biennio di esperimento e che l'Istituto federale delle Casse di Risparmio delle Venezie ha chiesto la rinnovazione, per altro biennio, della convenzione 28 dicembre 1939-XVIII precitata;

Considerato che il servizio in parola ha proceduto e procede con ogni regolarità ed esattezza e che è opportuno e conveniente per l'Amministrazione consentire la chiesta rinnovazione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata l'annessa convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze, con il Presidente dell'Istituto federale delle Casse di Risparmio delle Venezie, con la quale si rinnova, con modificazioni, per il biennio dal 1° gennaio 1942-XX al 31 dicembre 1943-XXII, la convenzione 28 dicembre 1939-XVIII, approvata col Nostro decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 453, per il servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Tre Venezie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla corte dei conti, addì 20 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 59. — MANCINI

Proroga della Convenzione coll'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie per la distribuzione dei valori bollati nelle Tre Venezie.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dall'Eccellenza il Ministro Paolo Thaon di Revel e l'Istituto federale delle Casse di Risparmio delle Venezie di Venezia, rappresentato dal suo Presidente comm. ing. dott. F. Ferruccio Smeraldi, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze ed il Presidente dell'Istituto federale delle Casse di Risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, in data 28 dicembre 1939-XVIII, approvata col R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 453, con la quale fu affidato al detto istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Tre Venezie, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1942-XX al 31 dicembre 1943-XXII, con le modificazioni qui di seguito convenute.

Art. 2.

L'art. 3 della citata convenzione 28 dicembre 1939-XVIII, è modificato come segue:

« L'Istituto federale delle Casse di Risparmio delle Venezie si obbliga di istituire in Venezia, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Il Ministero delle finanze, al momento della entrata in vigore della presente convenzione, doterà il detto Istituto di una scorta di valori bollati per un importo complessivo di L. 200 milioni come da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti ».

Art. 3.

L'art. 5 della stessa convenzione citata è modificato come segue:

« Il Ministro per le finanze autorizza l'Istituto federale delle Casse di Risparmio delle Venezie a disporre di detta dotazione per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo, peraltro, l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 4, di un ammontare di valori bollati per lire centottanta milioni giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti ».

Art. 4.

L'art. 6 della stessa citata convenzione è modificato come segue:

« L'Istituto federale si obbliga a tener ferma costantemente nel Magazzino compartimentale come scorta la rimanente dotazione dei valori bollati per un importo di lire venti milioni giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale scorta non potrà disporre se non previa autorizzazione del Ministero delle finanze ».

Art. 5.

L'art. 10 della citata convenzione 28 dicembre 1939-XVIII è modificato come segue:

« Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dallo Istituto federale delle Casse di Risparmio

delle Venezie, contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto la seguente provvigione:

del 0,30 % fino ad un importo di 100 milioni;

del 0,25 % sull'importo eccedente i 100 milioni e non i 250 milioni;

del 0,20 % sull'importo eccedente i 250 milioni e non i 300 milioni;

del 0,15 % sull'importo eccedente i 300 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto federale ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione ».

Art. 6.

L'art. 11 della stessa convenzione sopra-citata è modificato come segue:

« La provvigione di cui al precedente art. 10 e l'aggio che l'Istituto deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori dei valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto federale dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Venezia ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva, in base ai documenti che l'Istituto è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese ».

Art. 7.

L'art. 14 della convenzione sopra citata è modificato come segue:

« La presente convenzione, ove non venga disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un altro biennio ».

Roma, addì 28 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie
SMERALDI

REGIO DECRETO 4 febbraio 1942-XX.

Modificazione al R. decreto 29 agosto 1941-XIX relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1941-XIX, registro n. 13 Marina, foglio n. 33, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 29 agosto 1941-XIX, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, il nominativo del motopeschereccio *San Giovanni* è cambiato in *S. Giovanni*.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Cutro, addì 4 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1942-XX
Registro n. 3 Marina, foglio n. 105.

(1575)

REGIO DECRETO 4 febbraio 1942-XX.

Modificazioni al R. decreto 20 febbraio 1942-XX relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1941-XIX, registro n. 3 Marina, foglio n. 422, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è modificato come segue:

a) nella parte relativa al motoveliero *Aurora* alle parole: « dell'armatore Pieroni Giovanna, con sede a Porto Santo Stefano », sono aggiunte le altre: « e dal 26 dicembre 1941 dell'armatore Delfino Aldo, con sede a La Spezia »;

b) nella parte relativa al rimorchiatore *Vulcano* alle parole: « iscritto al Compartimento marittimo di Napoli » sono aggiunte le altre: « e dal 3 dicembre 1941 iscritto al Compartimento marittimo di Castellammare di Stabia al numero di matricola 57 delle navi a vapore ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Cutro, addì 4 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1942-XX
Registro n. 3 Marina, foglio n. 110.

(1591)

REGIO DECRETO 4 febbraio 1942-XX.

Modificazioni al R. decreto 9 dicembre 1941-XX relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1942-XX, registro n. 1 Marina, foglio n. 144, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate è modificato come segue:

a) il nominativo del motoveliero *San Giuseppe* è cambiato in « *S. Giuseppe* »;

b) nella parte relativa al motoveliero *Le Due Sorelle* le parole: « dell'armatore Liotta Sebastiano, con sede a Licata » sono sostituite dalle altre: « degli armatori Liotta Sebastiano e Liotta Salvatore, con sede a Licata, e dal 31 dicembre 1941 dell'armatore Liotta Sebastiano fu Filippo »;

c) nella parte relativa al motoveliero *Divina Provvidenza* alle parole: « dell'armatore Carniglia Emidio fu Stefano, con sede a Riva Trigoso », sono aggiunte le altre: « e dal 17 gennaio 1942 dell'armatore Pietro Minutoli Tegrini di Carlo, con sede a Lucca ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Cutro, addì 4 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1942-XX
Registro n. 3 Marina, foglio n. 108.

(1590)

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Varratone » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 29 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Varratone », riportato nel catasto del comune di Ortanova in testa a Traisci Antonio fu Nicola, alla partita 1582, foglio di mappa 1, particelle 2, 6, 8, 9, 10, 21, 24, 25, 26, 28, 30; foglio di mappa 5, particelle 6, 84, 86, 87, per la superficie complessiva di Ha. 67.00.90 e con la rendita imponibile di L. 4420,62.

Detto fondo confina: a nord, col torrente Carapelle, a sud-est, con terreni di Di Leo Mauro e Di Leo Onofrio; a sud e sud-ovest, con terreni di Cirillo Marcello fu Michele;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 18 dicembre 1941-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Varratone » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 145.000 (centoquarantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1942-XX
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 258. — D'ELIA

(1593)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 marzo 1942-XX.

Mobilitazione civile di alcuni Istituti fascisti autonomi per le case popolari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari delle provincie di Alessandria, Ascoli Piceno, Bergamo, Cremona, Gorizia, Lecce, Littoria, Parma, Pavia, Pescara, Piacenza, Ravenna, Vercelli, Vicenza e Zara sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1942-XX
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 34.

(1646)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1942-XX.

Designazione di un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura a componente della commissione costituita presso l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 25 novembre 1941-XX, recante disposizioni relative alla riscossione, da parte dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, di somme dovute dai vinificatori inadempienti;
Ritenuta l'opportunità di chiamare a far parte della Commissione di cui all'art. 4 del predetto decreto un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

Decreta:

A far parte della Commissione di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX di cui alle premesse è chiamato un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura. Di conseguenza viene elevato da nove a dieci il numero dei membri della predetta Commissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1942-XX

p. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NANNINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1601)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1942-XX.

Determinazione delle provincie nelle quali dovranno essere istituiti gli elenchi autorizzati degli spedizionieri, a norma della legge 14 novembre 1941-XX, n. 1442.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 14 novembre 1941-XX, n. 1442, concernente la istituzione di elenchi autorizzati di spedizionieri;

Decreta:

Art. 1.

I Consigli provinciali delle corporazioni di Como, Brescia, Pavia, Bolzano, Alessandria, Varese, Catania, Trapani, Agrigento sono autorizzati, ai sensi della legge 14 novembre 1941-XX, n. 1442, a istituire per le Provincie rispettive, elenchi di spedizionieri.

Art. 2.

I Consigli provinciali delle corporazioni sottoelencati sono autorizzati, ai sensi della stessa legge, a istituire elenchi di spedizionieri a carattere interprovinciale per le Provincie accanto a ciascuno di essi indicate:

Ancona, per le provincie di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Pesaro;
Bari, per le provincie di Bari, Foggia, Matera, Potenza, Brindisi, Lecce, Taranto;
Napoli, per le provincie di Napoli, Avellino, Salerno, Benevento;
Bologna, per le provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Ferrara, Forlì;
Genova, per le provincie di Genova, La Spezia;
Messina, per le provincie di Messina, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza;
Milano, per le provincie di Milano, Bergamo, Cremona, Parma, Piacenza, Sondrio, Novara;
Palermo, per le provincie di Palermo, Caltanissetta;
Pescara, per le provincie di Pescara, Aquila, Campobasso, Chieti, Teramo;
Roma, per le provincie di Roma, Littoria, Viterbo, Terni, Frosinone, Rieti;
Cagliari, per le provincie di Cagliari, Nuoro, Sassari;
Siracusa, per le provincie di Siracusa, Ragusa, Enna;
Firenze, per le provincie di Firenze, Perugia, Arezzo, Siena;
Fiume, per le provincie di Fiume, Zara, Pola;
Savona, per le provincie di Savona, Imperia;
Torino, per le provincie di Torino, Aosta, Cuneo, Asti, Vercelli;

Livorno, per le provincie di Livorno, Apuania, Grosseto, Pisa;
Trieste, per le provincie di Trieste, Udine, Gorizia;
Venezia, per le provincie di Venezia, Padova, Belluno, Rovigo, Treviso;
Verona, per le provincie di Verona, Trento, Vicenza, Mantova;
Pistoia, per le provincie di Pistoia, Lucca.

Roma, addì 5 aprile 1942-XX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

(1548)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1942-XX.

Approvazione di nuovi tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione presentati dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio di una tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;
Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo allegato, alcuni tassi di premio della tariffa relativa all'assicurazione complementare a premio annuo, di una rendita temporanea dovuta in caso di invalidità assoluta e permanente verificatasi entro un determinato periodo di tempo, presentati dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste.

Roma, addì 17 aprile 1942-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1602)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1942-XX.

Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, tendente ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita abbinate ai buoni del Tesoro novennali 5 %, emissione 1942;
Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione e relative condizioni speciali di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

1) tariffa mista, popolare a premio mensile abbinata ai buoni del Tesoro novennali 5 %, emissione 1942, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile ad un termine prestabilito, se a tale epoca l'assicurato è in vita, o, immediatamente in caso di premorienza;

2) tariffa mista, popolare, a premio mensile, per la sottoscrizione nelle scuole dei buoni del Tesoro novennali 5 %, emissione 1942, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile ad un termine prestabilito se a tale epoca l'assicurato è in vita o, immediatamente, in caso di premorienza.

Roma, addì 17 aprile 1942-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1603)

DECRETO DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA, 20 aprile 1942-XX.

Blocco di materiali per costruzioni edilizie.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, convertito in legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2384, ed il decreto 23 settembre 1935-XIII del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che danno facoltà al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (ora Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra) di disciplinare l'approvvigionamento delle materie prime necessarie per le fabbricazioni di guerra;
Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali relative alla produzione, all'approvvigionamento ed al consumo di merci, servizi ed altre prestazioni;
Ritenuta la necessità di bloccare nell'interesse delle fabbricazioni di guerra determinati materiali per costruzioni edilizie;
D'intesa col Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto sono bloccati a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra i seguenti materiali esistenti presso cantieri privati di costruzioni edilizie, terminate od in corso, o comunque detenuti per costruzioni edilizie private già autorizzate:

1) calce, leganti idraulici, e gessi;
2) laterizi di qualunque specie;
3) legnami di qualunque spessore e qualità (tavole, tavolette per pavimenti, murali, travicelli, travi e simili);
4) materiale ferroso (tondino per cemento armato, sagomato per solai, tubi, lamiere, filo, chioderia, ferro zincato in tubi, lamiere, serbatoi ecc.; acciaio in lamiere, tubi ecc.; ghisa in tubi, colonne e simili);
5) materiale metallico non ferroso (tubi, lastre, manufatti);

6) cemento amianto in lastre piane ed ondulate, tubi, serbatoi e simili;

7) vetri;

8) serramenti;

9) materiali per opere diverse e di finimento (scalini, soglie, davanzali, piastrelle di qualunque specie per impiantiti, vernici, colori, asfalti, bitumi, catrami, latrine, vasche, lavabi, cucine di qualsiasi tipo, termosifoni e caldaie relative, rubinetteria, materiali per impianti elettrici, telefonici e simili.

Sono esclusi dal blocco i materiali che si trovino a piè d'opera per la costruzione o per il proseguimento di:

a) edifici rurali;

b) edifici degli Istituti fascisti autonomi per le case popolari e dell'Istituto nazionale fascista per le case degli impiegati dello Stato;

c) case popolari per alloggi di operai, da parte di privati, purchè debitamente autorizzate dal Ministero dei lavori pubblici;

d) nuovi stabilimenti industriali, riattamento ed ampliamento di stabilimenti esistenti, per i quali sia intervenuta autorizzazione, secondo i casi, del Ministero delle corporazioni, della Commissione Suprema di difesa e del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, e deroga — quanto all'impiego del cemento armato — del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i proprietari dei materiali indicati nell'articolo precedente devono farne denuncia alle Delegazioni interprovinciali del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

La denuncia, redatta in carta semplice, possibilmente intestata, ed in doppio esemplare, deve contenere:

a) per ogni qualità di materiale, l'indicazione in peso ed, occorrendo, in numero, in volume, in superficie ed in sezione;

b) il nome ed il domicilio del denunciante.

La denuncia deve essere presentata personalmente ovvero inviata per posta raccomandata.

Non deve essere fatta la denuncia per i materiali a piè d'opera per la costruzione o per il proseguimento dei fabbricati indicati nel secondo comma del precedente articolo.

Art. 3.

I materiali da denunciare devono essere tenuti a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra restandone i detentori depositari, con tutti gli obblighi ed a tutti gli effetti di legge, dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Coloro che violano le norme del presente decreto, sono puniti a termini della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1942-XX

Il Sottosegretario di Stato: FAVAGROSSA

(1647)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 16 aprile 1942-XX, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 219, che autorizza il Ministro per la guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.

(1609)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 16 aprile 1942-XX, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 281, recante disposizioni per regolare in tempo di guerra le chiamate di controllo di militari.

(1610)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 16 aprile 1942-XX, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 285, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali.

(1611)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 14 corrente, il seguente disegno di legge: conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1942-XX, n. 244, concernente la proroga del termine fissato dalla legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, per il rimborso delle quote di partecipazione ai Consorzi agrari provinciali e alla Federazione italiana dei Consorzi agrari.

(1612)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dell'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con Regio decreto in data 15 aprile 1942-XX in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Bruschi Luigi, residente nel comune di Pergola, distretto notarile di Pesaro, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 24 maggio 1942-XX in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 18 aprile 1942-XX

p. *Il Ministro*: PELOSI

(1626)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 21 aprile 1942-XX - N. 74

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7890
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3.305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5853
Cuba (I)	19,03	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38,02
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,2635	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,097	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19,01
Francia (I)	38,02	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Afr. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,35

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	79,725
Id. 3,50 % (1902)	77,70
Id. 3 % lordo	56,45
Id. 5 % (1935)	93,875
Redimib. 3,50 (1934)	75,65
Id. 5 % (1936)	95,875
Id. 4,75 % (1924)	492,725
Obblig. Venezie 3,50 %	95.475
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98.80
Id. 4 % (15-12-43)	98,35
Id. 5 % (1944)	98,40
Id. 5 % (1949)	97,65
Id. 5 % (15-2-50)	97,525
Id. 5 % (15-9-50)	97,525

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli di Credito comunale e provinciale

(3ª *pubblicazione*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta provvisoria n. 195, rilasciata da questa Direzione generale il 7 maggio 1941-XIX al Credito Italiano — sede di Roma — per il deposito di 7 titoli al portatore di Credito comunale e provinciale 4 %, del capitale nominale complessivo di L. 1400.

Ai termini dell'art. 54 — ultimo comma — del regolamento sul credito comunale e provinciale, approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati i nuovi titoli, provenienti dalla eseguita operazione, a chi di ragione senza obbligo di restituzione della ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 marzo 1942-XX

(1224) *Il direttore generale*: BONANNI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di rata su rendita del Prestito redimibile 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 149.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata al 1º luglio 1941 di L. 3500 sulla rendita Redimibile 3,50 % (1934), n. 359622, di annue L. 7000 a favore di Fanara Maria di Stefano, minore emancipata sotto la curatela del marito Dulcetta Vincenzo fu Salvatore domiciliato a Favara (Agrigento), con vincolo dotale.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà proceduto al pagamento di detta rata a favore dei coniugi Fanara Maria e Dulcetta Vincenzo.

Roma, addì 16 aprile 1942-XX

(1624) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 150.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37220 — Data: 19 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Cognoli Carolina fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4060 — Data: 8 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Modena — Intestazione: Digilio Biagio di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 289-9314 — Data: 19 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Livorno — Intestazione: Bencini Giacomo fu Basilio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 25 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Novara — Intestazione: Raimondi Enrico fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5653 — Data: 20 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: Bolognini Angelo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 2300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. II — Data: 29 ottobre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione Rasi Attilio fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 5 % 1, rendita: L. 420.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4943 — Data: 18 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: De Novellis Vito Domenico fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 703 — Data: 7 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Apuania — Intestazione: Mosti Norma di Battista — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4822 — Data: 25 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Sardone Addolorata fu Erasmo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 258, 259 — Data: 10 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Messina — Intestazione: Pirrone Antonino di Domenico — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 % 8, rendita: L. 4819,50, P. R. 3,50 % 3, rendita L. 1506,75.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 210 — Data: 17 marzo 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione: Folli Ernesto fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 4,50 % 1, rendita: L. 18.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1623)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 147.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 411368, di annue L. 45,50, intestato a Vitale Clotilde fu Israele vedova di Ghiron Abramo, domiciliato in Asti.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 16 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1622)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze in data 26 novembre 1941-XX, il notaio dott. Manlio Barbieri, residente ed esercente in Reggio Emilia, è stato accreditato, per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di detta città.

Roma, addì 12 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1617)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizi telegrafici

Si comunica che il giorno 1° aprile 1942-XX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Colle Umberto I (provincia di Perugia).

(1613)

Si comunica che il giorno 28 marzo 1942-XX è stato attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Filecchio, in provincia di Lucca.

(1618)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Pistoia

Con R. decreto 2 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1942-XX, registro n. 5 Interno, foglio numero 227), il prof. Ermanno Santi è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Pistoia, pel triennio in corso 1941-43, in sostituzione del dott. Cesare Bacci.

(1616)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ripristino della distribuzione dello zucchero raffinato

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone che, a cominciare dal mese di maggio p. v., sia ripristinata la distribuzione dello zucchero semolato raffinato.

Lo zucchero cristallino ancora esistente presso i magazzini di distribuzione continuerà ad essere venduto sino ad esaurimento.

I prezzi tanto dell'uno che dell'altro tipo di zucchero restano invariati.

Roma, addì 18 aprile 1942-XX

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(1625)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 298 del 16 aprile 1942-XX, relativo alle maggiorazioni massime a favore di commercianti di prodotti dell'arredamento tessile e dell'abbigliamento, di qualsiasi materia, e dei giocattoli e norme generali.

Con provvedimento P. 298 del 16 aprile 1942-XX il Ministro per le corporazioni, nel mentre ha confermato che i commercianti sia grossisti, sia dettaglianti, non possono percepire a compenso della loro opera di intermediazione ed a copertura delle loro spese, maggiorazioni superiori a quelle da essi praticate alla data del 30 luglio 1940-XVIII, per gli stessi articoli o similari, ha stabilito quanto segue:

1) in nessun caso i dettaglianti potranno percepire maggiorazioni superiori a quelle massime indicate negli acclusi allegati *A* e *B*.

Tali maggiorazioni vanno calcolate sul costo della merce resa franco magazzino.

Il costo franco magazzino sarà determinato aggiungendo al prezzo della merce risultante dalla fattura di acquisto, il relativo onere per imposta sull'entrata, le spese di imballaggio e di trasporto, chiaramente documentate.

Le fatture di acquisto di cui dovrà tenersi conto, dovranno essere quelle rilasciate dal produttore o dal grossista venditore;

2) con la presente disposizione si fa esplicito divieto ai grossisti di acquistare merci da altri grossisti e si conferma il divieto già fatto ai dettaglianti di rifornirsi da altri dettaglianti;

3) per le vendite a rate i dettaglianti potranno aumentare al massimo del 5 %, per interessi di ritardato pagamento, i prezzi risultanti dall'applicazione del presente provvedimento, per le vendite a contanti.

Tale norma non si applica nei rapporti tra produttori e grossisti e tra grossisti e dettaglianti, dovendo rimanere in vigore tutte le condizioni e gli sconti d'uso normalmente applicati al 30 luglio 1940;

4) nelle vendite agli artigiani od altri trasformatori di tessuti per arredamento, è dovuta una riduzione del 10 % sul prezzo di vendita praticato al consumatore per i tessuti di arredamento;

5) ferme restando le norme sulla pubblicità dei prezzi, è fatto obbligo a coloro che esercitano comunque la vendita al-

l'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti disciplinati con il presente provvedimento, di apporre un cartellino su ciascun prodotto esistente nei negozi con l'indicazione del relativo prezzo di vendita nonchè degli estremi necessari ad individuarne con precisione la fattura di acquisto.

Nei casi in cui la merce sia contenuta in involucri, le predette indicazioni potranno essere apposte, anzichè su cartellini, direttamente sugli involucri.

L'obbligo suddetto entra in vigore nel 30° giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

6) i grossisti che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, esercitano congiuntamente il commercio all'ingrosso e quello a dettaglio in separati reparti, potranno, per le vendite a dettaglio, applicare sui prezzi risultanti dalle fatture di acquisto dal produttore — aumentati dell'onere per imposta sull'entrata, spese di imballaggio e di trasporto — le maggiorazioni spettanti al grossista e al dettagliante e calcolate a norma del presente provvedimento;

7) è fatto obbligo ai produttori ed ai commercianti di indicare chiaramente in fattura la denominazione commerciale dei singoli prodotti venduti, specificandone le caratteristiche essenziali, in modo da rendere possibile la individualizzazione dei prodotti stessi;

8) il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645;

9) nulla è innovato alle disposizioni già in vigore relative ai prezzi di vendita dei prodotti tipo e delle calzature e dei cappelli non tipo.

ALLEGATO *A*.

Tabella delle maggiorazioni massime percentuali a favore dei commercianti a dettaglio di prodotti dell'arredamento tessile e dell'abbigliamento di qualsiasi materia, da applicarsi sul costo della merce resa franco magazzino.

CATEGORIA	Maggiorazione percentuale a dettaglianti nei Comuni con popolazione: inferiore ai 40.000 abitanti	superiore ai 40.000 abitanti
1) Telerie di cotone o miste con fibre autarchiche, da casa, in pezza	31,5	41
2) Tessuti di cotone o misti con fibre autarchiche o fatti con sole fibre autarchiche in tinta unita	35	45
3) Tessuti di cotone o misti con fibre autarchiche o fatti con sole fibre autarchiche, stampati o disegnati, fino al costo di L. 10 a metro lineare	35	45
4) Tessuti di lana o misti, tinta unita, per donna e bambino, doppia altezza, fino al costo di L. 80 a m. l.	41	51
5) Tessuti di lana o misti, fantasia, per donna e bambino, doppia altezza, fino al costo di L. 90 a m. l.	41	51
6) Drapperie per uomo, fino al costo di L. 90 a m. l.	41	51
7) Tessuti per cappotti da uomo, fino al costo di L. 120 a m. l.	41	51
8) Tessuti di seta misti, in tinta unita, fino al costo di L. 25 a m. l.	41	51
9) Tessuti di seta misti, stampati e disegnati, fino al costo di L. 30 a m. l.	41	51
10) Calzetteria non di seta fino al costo di L. 20 al paio	31,5	41
11) Confezioni a maglia estive, fino al costo di L. 30 per capo	31,5	41
12) Confezioni a maglia invernali, fino al costo di L. 60 per capo	31,5	41
13) Biancheria personale da uomo, fino al costo di L. 50 per capo	41	51
14) Biancheria personale da donna, fino al costo di L. 50 per capo	41	51

ALLEGATO *B*.

Tabella delle maggiorazioni massime percentuali a favore dei commercianti a dettaglio di prodotti dell'arredamento tessile, dell'abbigliamento di qualsiasi materia e dei giocattoli, da applicarsi sul costo della merce resa franco magazzino.

CATEGORIA	Maggiorazione percentuale ai dettaglianti nei Comuni con popolazione: sino a 10.000 abitanti	da 10.001 a 100.000 abitanti	oltre 100.000 abitanti
15) Feltri per cappelli da donna; Filati cucirini di qualsiasi fibra	30	45	55
16) Biancheria confezionata non di seta, da casa; Merceria di qualsiasi materia sia composta; Passamaneria e nastri di qualsiasi materia	35	50	60
17) Filati da ricamo e da aguglieria di qualsiasi fibra; Vestaglie, sciarpe, scialli, cravatte e guanti di qualsiasi fibra; Guanti di pelle; Pelletterie di ogni specie, borse e cartelle da uomo, valigie, ombrelli e bastoni; Tessuti e confezioni cerati, gommati, pegamoidati anche per arredamento; Articoli tessili per neonati e per culle; Articoli delle categorie dalla 3ª alla 14ª quando il costo della merce resa magazzino superi i limiti di costo stabiliti per ciascuna voce	40	55	65
18) Maglieria, calzetteria, tessuti, biancheria da casa e personale, di seta pura; Confezioni per uomo, ragazzo e bambino	45	60	70
19) Pelli per pellicceria e pellicceria confezionate; Confezioni e cappelli per donna e giovanetta; Biancheria ricamata avente più della metà della superficie ricamata; Pizzi, tulli e ricami; Tappeti, tessuti e confezioni per arredamento, compresi quelli di seta; Borse e borsette per donna; Bigiotterie	50	65	75
20) Articoli non nominati di arredamento tessile e di abbigliamento di qualsiasi materia e non assimilabili alle voci previste	35	50	60
21) Giocattoli, di qualsiasi materia siano composti:			
fino al costo di L. 20	30	35	40
fino al costo di L. 100	40	45	50
oltre L. 100	50	60	70

Nota. — Ai fini dell'applicazione delle tabelle *A* e *B*, con la voce « confezione » si intendono tutti quei manufatti, non tassativamente indicati in altre voci, che siano pronti per l'uso senza necessità di ulteriori trasformazioni.

I dati della popolazione da assumersi a base della classificazione dei comuni sono quelli risultanti dal censimento demografico del 1936.

(1619)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica di un sindaco del Monte di credito su pegno di Novara

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 8 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e l'art. 9 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento 20 febbraio 1939-XVII, con il quale l'ing. Francesco Guglianetti è stato nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Novara, con sede in Novara;

Dispone:

L'ing. Francesco Guglianetti è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Novara, con sede in Novara, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1944-XXIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1526)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a cinque posti di vice segretario nel personale della carriera amministrativa delle Regie accademie di belle arti e dei Regi conservatori di musica (gruppo A, grado 11°).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il regolamento 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Visto il R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 2227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233;
Visto il R. decreto 13 novembre 1940-XIX, n. 1745;
Vista la lettera n. 18096.1175-2-9-11-3-1 in data 22 giugno 1941-XIX della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale di carriera amministrativa delle Regie accademie di belle arti, dei Regi conservatori di musica e della Regia accademia di arte drammatica. Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretario in prova nella carriera amministrativa delle Regie accademie di belle arti, dei Regi conservatori di musica e della Regia accademia d'arte drammatica e conseguiranno la nomina a vice segretario se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Il vincitore del concorso che si trovi nella condizione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguirà subito la nomina a vice segretario.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 916,99 diminuito e aumentato a norma delle vigenti disposizioni oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbia diritto.

Chi provenga da altre Amministrazioni statali conserverà il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso predetto i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle arti - Divisione V) non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, con l'indicazione precisa dell'indirizzo del concorrente;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 21 anni e non oltrepassato quella di 40.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati dalle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Il limite di anni 40 è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

3) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati o invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che abbiano partecipato a operazioni militari in servizio non isolato all'estero, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

8) laurea in giurisprudenza o in lettere e filosofia o in scienze politiche. E' ammessa la presentazione in luogo del titolo originale di copia autentica notarile;

9) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XIX, rilasciato dal segretario federale. La iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

I concorrenti ex combattenti, non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizioni che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti concorrenti potranno conseguire la eventuale nomina sempre quando dimostrino nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. Nel caso contrario si intendono senz'altro scaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato per ratifica dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il cittadino appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre l'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei Vice segretari del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

10) fotografia recente del concorrente, con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità, con fotografia e firma autentica rilasciata da una Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farsene dichiarazione nella domanda;

11) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

12) certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, da presentarsi dai concorrenti coniugati dal quale risulti se essi abbiano oppure no, contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio sia stato celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso;

13) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da presentarsi in aggiunta al documento di cui al n. 11;

14) dichiarazione, su carta semplice, nella quale il concorrente sotto la sua personale responsabilità affermi di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 9 e 11 dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati possono produrre anche altri titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5, purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie e nei Possedimenti italiani ovvero all'estero ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei titoli presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina a vice segretario, qualunque residenza.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle arti - Divisione V) dopo il termine fissato dal precedente art. 3 del presente decreto, o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 6, e corredate da tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni in altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle arti.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non avere nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

L'esame del concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma. Le date delle prove scritte saranno stabilite con successiva ordinanza ministeriale.

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno, dell'ora, e del luogo in cui gli esami saranno tenuti.

Le tre prove scritte saranno: una su un tema di diritto civile od amministrativo, una su un tema di cultura storica e letteraria, ed una sulla contabilità generale dello Stato.

Al concorrente verranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materie della prova orale:

a) il diritto civile, il diritto amministrativo, il diritto costituzionale e l'ordinamento corporativo;

b) la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

c) la legislazione scolastica e particolarmente quella delle antichità e belle arti;

d) nozioni di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. 6° del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle arti, e successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

L'accettazione e la rinuncia della nomina da parte dei candidati debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare 20 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

(1628) *Il Ministro*: BOTTAI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 50 borse di studio di L. 12.000 ciascuna, in memoria di Bruno Mussolini per gli iscritti alle scuole d'ingegneria mineraria e di ingegneria aeronautica del Regno.

Art. 1.

Per onorare la memoria di Bruno Mussolini è bandito il concorso a 50 borse di studio per gl'iscritti ai vari corsi delle Facoltà e Istituti superiori d'ingegneria mineraria ed aeronautica del Regno.

Art. 2.

Le suddette 50 borse sono così ripartite:

Per ingegneria mineraria:

Regia università degli studi di Roma (corso triennale), borse 6;

Regia università degli studi di Bologna (corso triennale), borse 6;

Regia università degli studi di Cagliari (corso triennale), borse 12;

Regio politecnico di Torino (corso triennale), borse 6.

Per ingegneria aeronautica:

Scuola d'ingegneria d'aeronautica della Regia università degli studi di Roma, borse 6;

Scuola d'ingegneria d'aeronautica del Regio politecnico di Torino, borse 6;

Sottosezione aeronautica del Regio politecnico di Torino, borse 8.

Art. 3.

L'importo di ciascuna borsa, che ha la durata di un anno e può essere prorogata negli anni successivi, è di L. 12.000 lorde.

Per l'anno accademico 1941-42 detto importo sarà pagato in una sola volta entro il 30 giugno 1942-XX.

Art. 4.

Il concorso è per titoli.

Sono ammessi a concorrere a dette borse gli studenti che, iscritti ai predetti corsi, abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami stabiliti per ciascun corso e producano eventualmente altri titoli.

A parità di merito, sono preferiti i candidati che versano in condizioni economiche disagiate e, a parità di condizione economica, gli appartenenti a famiglie numerose.

Per il corrente anno accademico sarà tenuto conto dei voti riportati dai candidati nell'anno accademico 1940-41.

Art. 5.

Le borse non possono essere cumulate con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti pubblici.

Art. 6.

Le domande d'ammissione, redatte in carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale delle associazioni professionali - Div. V) non più tardi del giorno 15 del mese di maggio.

Le domande stesse, con l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

3) certificato del casellario giudiziario;

4) certificato d'iscrizione al P.N.F. o al G.U.F.;

5) dichiarazione della razza a cui appartiene il concorrente;

6) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto o in quelli di laurea;

7) eventuali pubblicazioni di carattere scientifico o tecnico;

8) eventuali documenti comprovanti altri titoli scientifici o tecnici.

I documenti indicati ai nn. 1, 2, 3 devono essere legalizzati e di data non anteriore ai tre mesi dalla data della presentazione della domanda.

Le pubblicazioni devono essere presentate in quattro copie ciascuna.

Art. 7.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate, dopo detto giorno, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento e neppure sarà consentita sostituzione, dopo il giorno stesso, di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 8.

Il concorso è giudicato da una Commissione, nominata dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, e composta di due professori ordinari della Facoltà competente, a seconda che si tratti di borse per ingegneria mineraria ovvero per ingegneria aeronautica, e di un direttore generale del Ministero delle corporazioni, che la presiede, o da un suo delegato.

Fungerà da segretario della Commissione predetta un funzionario del Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti.

La Commissione presenta una relazione che deve contenere la graduatoria di coloro che sono stati giudicati meritevoli delle borse.

Gli atti della Commissione esaminatrice saranno approvati dai Ministri per le corporazioni e per l'educazione nazionale.

Art. 10.

Le borse di studio sono conferite ai primi classificati nella graduatoria ed eventualmente ai successivi in caso di rinunzia o di decadenza di quelli che precedono.

Roma, addì 13 aprile 1942-XX

(1627) *Il Ministro*: RICCI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di gruppo A, B e C nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i propri decreti in data 13 dicembre 1941-XX, 18 febbraio 1942-XX e 13 dicembre 1941-XX, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nn. 12, 53 e 20 del 16 gennaio 1942-XX, del

5 marzo 1942-XX e del 26 detto gennaio, con i quali sono stati banditi rispettivamente i seguenti concorsi per esami nel ruolo del personale degli Archivi notarili:

1) a 9 posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo *A*);

2) a 6 posti di volontario ragioniere aggiunto (gruppo *B*);

3) a 11 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*);

Ritenuto che nei cennati decreti è stata fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte dei seguenti concorsi per esami avranno luogo:

a) per il concorso di cui al n. 1 delle premesse, nei giorni 25 e 26 maggio 1942-XX;

b) per il concorso di cui al n. 2, nei giorni 23, 24 e 25 luglio 1942-XX;

c) per il concorso di cui al n. 3, nei giorni 17 e 18 luglio 1942-XX.

Le medesime prove scritte si svolgeranno in Roma, nei locali del Palazzo degli Esami siti al viale del Re, angolo via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 precise.

Roma, addì 20 aprile 1942-XX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(1648)

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga di termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a 13 posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) nei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 05-11038 del 22 ottobre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese, registro n. 2, foglio n. 298, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 288 del 6 dicembre 1941, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 13 posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato così distribuiti: 10 posti nella branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati »; 3 posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chimico di Stato e magazzini sali »;

Visto il decreto Ministeriale n. 05-12687 del 2 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 15 stesso mese, registro n. 3, foglio 36, con il quale due dei tredici posti di allievo tecnico messi a concorso con il citato decreto Ministeriale n. 05-11038 sono stati riservati agli aiuti assistenti universitari che si trovino nelle condizioni di cui al R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 2241;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini stabiliti con i precitati decreti per la presentazione delle domande e dei documenti di ammissione al concorso;

Decreta:

I termini di presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso di cui ai decreti Ministeriali n. 05-11038 del 22 ottobre 1941 e n. 05-12687 del 2 dicembre stesso anno, sono prorogati di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(1629)

MINISTERO DELLA MARINA

Varianti al concorso a posti di specialista aggiunto nel Laboratorio sperimentale di La Spezia

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 10 novembre 1941-XX con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a quattro posti di specialista aggiunto (grado 10°, gruppo *A*) nel personale civile degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, ed in particolare l'art. 1 di esso;

Decreta:

I posti messi a concorso nel ruolo degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia sono ridotti a due (uno per la specialità di chimico ed uno per la specialità di fisico) essendo ugual numero di posti (uno per le specialità di tecnologo ed uno per la specialità di fisico) accantonato per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del suddetto R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(1649)

REGIA PREFETTURA DI BOLZANO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti i precedenti decreti n. 37271 sanità del 9 dicembre 1941 e n. 5598 sanità del 17 febbraio 1942, col quale veniva fatto luogo all'assegnazione delle sedi alle ostetriche vincitrici del concorso;

Viste le rinuncie delle ostetriche Trombetta Mimosa, Della Giacoma Elisa, rispettivamente per le sedi di Terlano seconda condotta e Renon seconda condotta, loro assegnate con i decreti sopra menzionati;

Viste le domande singole delle concorrenti con la richiesta in ordine preferenziale;

Visto l'art. 24 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti n. 37271 san. del 9 dicembre 1941 e n. 5598 san. del 17 febbraio 1942, sono disposte le seguenti variazioni:

1) Colledani Maria, assegnata alla condotta di Renon, seconda condotta;

2) Zagnoli Argentina, assegnata alla condotta di Terlano, seconda condotta;

3) Malafarina Maria, assegnata alla condotta di Renon, terza condotta;

4) Cattabriga Soridea, assegnata alla condotta di Valle di Casies.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dei Comuni interessati.

Bolzano, addì 24 marzo 1942-XX

Il prefetto: FROGGIO

(1535)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.